

Verona 07/02/2019

ALLE IMPRESE
ISCRITTE LORO SEDI

AI CONSULENTI DEL
LAVORO LORO SEDI

Oggetto: APPLICAZIONE ACCORDO 18 LUGLIO 2018 RINNOVO DEL CCNL

**ACCORDO 18 LUGLIO 2018 DI RINNOVO DEL CCNL EDILIZIA INDUSTRIA E ACCORDO
20 DICEMBRE 2018**

Rammentiamo che con la sottoscrizione da parte di ANCE, Cooperative, FENEAL-UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL dell'accordo di rinnovo del CCNL avvenuta in data 18 luglio 2018 così come modificato ed integrato dall'accordo nazionale 20 dicembre 2018, sono stati introdotti alcuni nuovi istituti contrattuali che riepiloghiamo qui di seguito.

- **OPERAI - FONDO SANITARIO NAZIONALE - MODALITA' DI CALCOLO DEL
CONTRIBUTO**

Con decorrenza 1 ottobre 2018 è stato istituito il nuovo contributo dello 0,35%, a totale carico del datore di lavoro, da destinare al nuovo Fondo Sanitario Nazionale. Nello specifico, come precisato negli accordi nazionali istitutivi del contributo, la contribuzione sarà calcolata solamente sulle seguenti voci retributive: **minimo di paga base, contingenza, EDR e Indennità Territoriale di Settore.**

- **OPERAI - FONDO PREPENSIONAMENTI**

Con decorrenza 1 ottobre 2018 il Fondo Lavori Usuranti e Pesanti viene sostituito dal Fondo Prepensionamenti; a decorrere dalla medesima data la percentuale dello 0,10% viene innalzata allo 0,20% sempre a totale carico del datore di lavoro. Ai fini del calcolo degli arretrati dovuti per

i mesi da ottobre a dicembre 2018 la Cassa Edile terrà conto dello 0,10% già versato dalle imprese nello stesso periodo a titolo di Fondo Lavori Usuranti e Pesanti.

- **OPERAI - FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE**

Sempre con decorrenza 1 ottobre 2018 per tutti gli operai dipendenti è stato istituito il Fondo Incentivo all'Occupazione e la relativa contribuzione a carico del datore di lavoro pari allo 0,10%.

- **IMPIEGATI - FONDO SANITARIO NAZIONALE**

Come previsto dal dettato contrattuale, anche per i lavoratori dipendenti inquadrati con la qualifica di impiegato, con decorrenza 1 ottobre 2018, è prevista l'introduzione del Fondo Sanitario Nazionale. Per questi lavoratori il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo a suo carico pari allo 0,26% da calcolarsi solamente su: **minimo paga base, contingenza, EDR e premio di produzione.**

Come previsto dall'accordo nazionale del 20 dicembre 2018, con la busta paga di gennaio 2019, dovranno essere calcolati, per tutti gli operai interessati, anche gli arretrati contributivi da versare ai citati fondi e di competenza dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018. In relazione a questo specifico adempimento all'interno della denuncia MUT del mese di gennaio 2019 saranno inserite delle apposite caselle in cui inserire gli importi dei mesi di competenza. Tali importi saranno automaticamente inseriti nel totale da versare. **Le percentuali per il calcolo degli arretrati sono lo 0,35% per il Fondo Sanitario, 0,10% per il Fondo Pre pensionamenti e 0,10% per il Fondo incentivo all'Occupazione.**

Inoltre per quanto riguarda i gli impiegati, sempre con la denuncia MUT del mese di gennaio 2019, sarà possibile versare non solo il contributo corrente, ma anche gli arretrati di ottobre, novembre e dicembre 2018 da destinare al Fondo Sanitario Nazionale.

CONTRIBUTI CASSA EDILE – ASPETTO CONTRIBUTIVO E FISCALE

Visto quanto sopra, considerate le specifiche tecniche redatte da CNCE per la compilazione della denuncia MUT, con decorrenza 1 gennaio 2019, la contribuzione che imprese e lavoratori operai dovranno versare alla Cassa Edile di Verona subisce delle variazioni come indicato nelle tabelle allegate.

Ricordiamo che come previsto dall'art. 6 del d.lgs. 314 del 1997, i contributi versati in Cassa Edile, con l'esclusione delle quote di adesione, sono soggette ad una contribuzione di previdenza e assistenza nella misura del 15% del loro ammontare. Pertanto a seguito della variazione, la percentuale da applicare all'imponibile contributivo Cassa Edile, per la determinazione della quota di contributi Cassa Edile soggetti a contribuzione, ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie è pari allo 0,857% .

Per quanto riguarda invece gli aspetti fiscali (circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n°55 del 1999) la percentuale da applicare all'imponibile contributivo Cassa Edile, per la determinazione della quota di contributi Cassa Edile soggetti a tassazione è pari allo 0,83% (vedi ns comunicazione del

28/12/2018). Per quanto riguarda il Fondo Sanitario Nazionale, non essendo ancora iscritto alla anagrafe dei Fondi Sanitari Nazionale, si ritiene che anche la contribuzione dello 0,35% per gli operai e dello 0,26% per gli impiegati sia soggetta a tassazione.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE
(G. Sarteá)



37131 Verona – Via Zeviani,8 – Telefono (045) 595511–Telefax (045) 8006845

Codice fiscale 8000573 023 1 – sito internet www.ceverona.it – e-mail info@ceverona.it